



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE CONTRO VERBALI, ORDINANZE INGIUNZIONI E CARTELLE ESATTORIALI

E' INDISPENSABILE CONSEGNARE:

- 1) IL RICORSO FIRMATO + 5 FOTOCOPIE DELLO STESSO
- 2) 5 FOTOCOPIE DEL VERBALE, OVVERO DELL'ORDINANZA, OVVERO DELLA CARTELLA ESATTORIALE OPPOSTA,
- 3) 5 FOTOCOPIE DELLA BUSTA CHE CONTENEVA L'ATTO IMPUGNATO (SERVE PER VERIFICARE LA DATA ESATTA DELLA NOTIFICA),
- 4) 5 FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI CHE IL RICORRENTE RITIENE DI PRODURRE AL GIUDICE A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ARGOMENTAZIONI

IN ALTRE PAROLE: OCCORRE FORMARE N. 5 FASCICOLETTI CONTENENTI OGNUNO: RICORSO + ATTO IMPUGNATO (VERBALE, ORDINANZA, CARTELLA ESATTORIALE) + BUSTA DELLA NOTIFICA + EVENTUALI DOCUMENTI

Nel ricorso va indicato il Codice Fiscale della parte ricorrente

A FAR TEMPO DAL 1-1-2010 (ART. 2 COMMA 202 LEGGE FINANZIARIA 2010) PER IL DEPOSITO DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE E' INOLTRE NECESSARIO:

- 1) PAGARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI GIUDIZIARI ED ALLEGARE LA RELATIVA RICEVUTA
- 2) ALLEGARE MARCA DA BOLLO DA €. 8,00
- 3) INDICARE IN RICORSO IL VALORE DELLA CONTROVERSIA  
(IL VALORE VA DETERMINATO SULLA BASE DELL'AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA - IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA E/O DI SEQUESTRO DEL MEZZO E/O DI SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, SALVO DIVERSE E DOCUMENTATE INDICAZIONI DI VALORE, DA PARTE DEL RICORRENTE, IL VALORE E' DA RITENERSI INDETERMINATO)

4) COMPILARE LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ALLEGATA AL RICORSO

TABELLA PER CALCOLO CONTRIBUTO UNIFICATO

FINO AD €. 1.100,00	€. 30,00
SUPERIORE AD €. 1.100,00 SINO AD €. 5.200,00	€. 70,00
SUPERIORE AD €. 5.200,00 E SINO AD €. 26.000,00 (OVVERO CAUSE DI VALORE INDETERMINATO)	€. 170,00

Si informa che in caso di omesso e/o insufficiente versamento del contributo unificato e della marca da bollo da €. 8,00, si procederà alla riscossione coattiva ex art. 16 ed art. 248 del DPR 115/2002, con il conseguente aggravio di spese.

IMPORTANTE

PER I RESIDENTI FUORI RHO, LA NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA AVVIENE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PACE, DOVE OCCORRE INFORMARSI SUCCESSIVAMENTE PER CONOSCERE LA DATA DELL'UDIENZA.

IL RICORSO PUA' ESSERE INVIATO A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA AR INDIRIZZATA AL GIUDICE DI PACE DI RHO, VIA ASILO 19 - 20017 RHO

CONSIGLI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

- 1) il ricorso deve – a pena di inammissibilità – essere firmato dal ricorrente.
- 2) il verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada può essere opposto anche dal trasgressore (cioè da colui che si trovava alla guida del mezzo) solo in caso di contestazione immediata dell'infrazione (quando cioè il mezzo viene fermato dagli Agenti che provvedono alla identificazione del conducente). Al di fuori di tale ipotesi solo il proprietario del mezzo (anche se diverso da chi era materialmente alla guida del mezzo) è legittimato a proporre ricorso.
- 3) Nel caso in cui il ricorrente sia una società e/o una ditta, nel ricorso va indicato – a pena di inammissibilità – il nominativo completo del legale rappresentante della medesima. Il

ricorso andrà, poi, sottoscritto unicamente da tale soggetto (in altre parole, solo il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo è legittimato a proporre ricorso – e non anche il dipendente che era alla guida – qualora non vi sia stata una immediata contestazione dell'infrazione).

- 4) Nel ricorso vanno indicate le ragioni – di fatto e/o di diritto – per cui si chiede l'annullamento del verbale, dell'ordinanza e della cartella esattoriale oggetto del medesimo. (in altre parole non basta unicamente scrivere – ad esempio – che il verbale è ingiusto, ma si debbono anche indicare i motivi per cui si ritiene ciò)
- 5) Non è possibile proporre ricorso – senza contestare il merito della condotta sanzionata – unicamente per ottenere – ad esempio - la restituzione della patente o dei punti, ovvero la rateizzazione della sanzione pecuniaria.
- 6) Il ricorso non può essere presentato se è già intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Si ricorda che contro il preavviso di accertamento (il foglietto normalmente lasciato sul parabrezza, in caso di sosta vietata) non è possibile proporre ricorso, in quanto si deve attendere la notifica del verbale.

#### NOTIFICHE E COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE DEPOSITATA

Ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 l'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4).

In mancanza di quanto sopra, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in Cancelleria (art. 22 comma 5).

In pratica, quanto sopra significa che se il ricorrente non risiede in Rho e/o non indica un domicilio in Rho (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro, ecc.), la Cancelleria non effettuerà le comunicazioni sulla data dell'udienza, sull'esito del ricorso, ecc... e quindi dovrà essere il ricorrente stesso a dover assumere tali informazioni presso la Cancelleria.

Si ricorda che

- il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale (in pratica non potrà diminuire l'importo che è indicato nel verbale opposto),
- il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente.

SI SOTTOLINEA CHE NE' I GIUDICI, NE' IL PERSONALE DELLA CANCELLERIA, POSSONO FORNIRE "CONSULENZE" IN ORDINE A COSA SCRIVERE NEL RICORSO OVVERO ALLE POSSIBILITA' DI ACCOGLIMENTO DEL MEDESIMO.

LE UNICHE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE FORNITE SOLO QUELLE DI CUI AL PRESENTE SCRITTO.

SI INVITANO, PERTANTO, GLI INTERESSATI A NON CHIEDERE, ANCHE TELEFONICAMENTE, INFORMAZIONI O CHIARIMENTI IN TAL SENSO.